

Né pensione né stipendio

Il quesito, proposto da un Direttore SGA, riguarda la posizione di una ex dipendente alla quale è stata revocata la pensione.

L'interesse del quesito è d'un certo rilievo, almeno per la singolarità della situazione che ne è alla base. L'esperienza, infatti, non annovera molti casi di operatori scolastici che, dopo essere stati collocati a riposo, vengano poi privati sia della pensione che dello stipendio che compete alla generalità dei dipendenti pubblici che non siano incorsi in procedimenti conclusi con la perdita d'un qualsiasi trattamento economico.

La realtà del quesito concerne una signora che rivestiva la qualifica di Assistente amministrativo e che è stata collocata a riposo il 10 novembre 2008, ai sensi del comma 12 dell'art. 2 della Legge 8 agosto 1995, il famosissimo comma che prevede una pensione - calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo - a beneficio dei dipendenti *cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio, per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa*. E' la ben nota pensione di inabilità.

Il verbale con il quale nel 2008 la competente Commissione medica di verifica aveva riscontrato nella dipendente l'esistenza delle infermità certificate dai medici curanti conteneva la prescrizione di una ulteriore visita collegiale a distanza

di tre anni dalla data riportata nello stesso verbale.

Purtroppo per la signora, in sede di nuova visita collegiale, intervenuta alla scadenza del triennio, la Commissione medica di verifica ha modificato radicalmente l'originaria certificazione, giudicandola "non inabile".

Conseguentemente, il 23 dicembre 2012, l'Ente previdenziale - l'allora INPDAP - ha sospeso il trattamento pensionistico all'ex dipendente che, da allora, vive senza pensione e senza stipendio.

Dinnanzi ad un fatto tanto singolare, la signora non è rimasta inerte e ha deciso di intraprendere l'onerosa via dell'opposizione all'inattesa decisione medico-collegiale, proponendo ricorso alla competente Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. In realtà, l'interessata aveva davanti a sé due strade percorribili, ma ha preferito seguire quella della giurisdizione in materia pensionistica, perché riteneva, verosimilmente, di non trovarsi nella condizione di "non inabile"; sicché sperava che l'adita Sezione giurisdizionale della Corte dei conti trovasse il modo per dichiarare il suo diritto di continuare a percepire la pensione di inabilità, che le era stato riconosciuto con effetti dal 10 novembre del 2008.

I fatti sopra riportati sono descritti nel testo del quesito al quale si sta rispon-

dendo, il cui autore, nell'attesa della predetta decisione giurisdizionale, si è rivolto a questa rivista per sapere, in estrema sintesi, *se sia possibile che un dipendente, incaricato a tempo indeterminato, venga privato di ogni reddito e messo in mezzo ad una strada soltanto perché è ammalato gravemente*".

Si può osservare al riguardo che il 23 gennaio 2012 - giorno, questo, in cui si è vista notificare il provvedimento di revoca della pensione da parte dell'I.N.P.D.A.P. - la predetta Assistente amministrativa, se si fosse trovata nelle condizioni fisiche richieste per riprendere il lavoro, si sarebbe dovuta presentare presso la scuola del cui organico aveva fatto parte a titolo di incaricata a tempo indeterminato, e pretendere di essere immediatamente reintegrata in servizio.

Tanto, perché il suddetto provvedimento di revoca della pensione di inabilità, emesso dall'INPDAP, doveva essere valutato quale atto conclusivo del complesso procedimento che aveva avuto inizio con la ri-sottoposizione a visita medico-collegiale, e che era diretto a verificare la sussistenza delle condizioni che, in data 10 novembre 2008, avevano indotto l'Amministrazione scolastica a risolvere il rapporto di impiego della dipendente per inabilità, ai sensi del citato comma 12 dell'art. 2 della Legge n. 335/1995.

In definitiva, per la predetta dipendente era stato adottato un procedimento amministrativo pluriarticolato, che era iniziato nel 2008, con la richiesta di accertamento delle condizioni previste per la pensione di inabilità. Tale procedimento aveva avuto un primo esito sub-procedimentale, con la dichiarazione di inabilità e con il conseguente collocamento a riposo. La decisione della Commissione medica di verifica, di sottoporre la signora ad una nuova visita collegiale, a distanza di tre anni dalla prima, ha sostanzialmente introdotto una condizione risolutiva del provvedimento di concessione della pensione di inabilità, ed ha conferito al provvedimento pensionistico una sorta di

provvisorietà.

La seconda visita collegiale e la conseguente definitiva decisione della Commissione stessa, che ha negato l'esistenza delle condizioni fisiche che giustificassero la pensione di inabilità, costituiscono un sub-procedimento che si sarebbe dovuto concludere con un provvedimento dispositivo, d'indole amministrativa, che avrebbe dovuto cancellare, *ex nunc*, gli effetti prodotti dalla prima decisione della Commissione medica di verifica.

Un tale provvedimento non c'è stato, perché l'atto con il quale l'INPDAP ha notificato alla ex dipendente la revoca del trattamento pensionistico di inabilità doveva essere preceduto da un provvedimento, con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale e, più specificamente, la scuola di titolarità, prendendo atto della seconda valutazione medica della Commissione di verifica, avrebbe dovuto richiamare in servizio la dipendente.

Si aggiunge, per maggior chiarezza, che con il predetto provvedimento la scuola avrebbe dovuto prendere atto che il procedimento attivato dall'Assistente amministrativa, nel 2008, perché le fosse riconosciuta la condizione di inabilità, con le conseguenze previste dal comma 12 dell'art. 2 della citata Legge n. 335 del 1995, non ha prodotto alcun effetto sulla posizione lavorativa della stessa dipendente. La quale, evidentemente, continuava a far parte dell'organico della scuola, ed avrebbe continuato a farne parte sino a quando non fosse intervenuto uno dei tanti provvedimenti che estinguono il rapporto di lavoro.

La determinazione dell'INPDAP, poi, di revocare, *ex nunc*, il trattamento pensionistico, sarebbe dovuta essere conseguenza diretta del sopra ipotizzato provvedimento, con cui la scuola avrebbe dovuto richiamare in servizio la signora. Tale Istituto previdenziale, infatti, è ente erogatore delle competenze per conto dello Stato e opera in esecuzione di provvedimenti dispositivi dell'Amministrazione del cui organico fa parte il dipendente, ma non ha il

potere di emettere provvedimenti riferiti alla gestione diretta del personale.

Si può ribadire, quindi, che l'accertata inesistenza, in data 27.11.2011, delle condizioni richieste per la conferma dello stato di inabilità della dipendente, travolgendo l'originario provvedimento estintivo del rapporto di impiego, ha fatto rivivere l'originario rapporto di servizio.

Il fatto che questa procedura non sia stata seguita dalla scuola, come la lettura del testo del quesito lascia intendere, ha determinato un vuoto procedimentale nella carriera scolastica della dipendente. Dagli atti amministrativi, che compongono il fascicolo personale dell'ex Assistente, manca, infatti, un atto fondamentale. Il dipendente pubblico conclude generalmente il suo rapporto di lavoro con un provvedimento di dimissioni oppure con un atto dispositivo dell'Amministrazione che formalizzi l'avvenuto raggiungimento del limite massimo di età oppure, infine, con un provvedimento che concluda uno dei tanti procedimenti che sono previsti dalla legge o dai Contratti collettivi nazionali come cause estintive del rapporto di lavoro.

Pertanto, se fosse stata nelle condizioni di salute richieste per la ripresa del servizio attivo, la dipendente avrebbe potuto pretendere tranquillamente la riassunzione in servizio lo stesso giorno in cui l'INPDAP le aveva notificato la revoca del trattamento della pensione di inabilità.

Ove il Dirigente scolastico non avesse accolto la richiesta, avrebbe potuto rivolgersi al Giudice del lavoro, anche invocando un provvedimento cautelare

d'urgenza. E non si riesce proprio ad immaginare quale magistrato si sarebbe assunto la responsabilità di respingere la richiesta, lasciando una persona senza mezzi di sussistenza.

È probabile, però, che la predetta dipendente non si sia sentita nelle condizioni psico-fisiche di riprendere servizio, quando le è stata notificata la revoca della pensione di inabilità. Lo si può dedurre dal fatto che abbia preferito seguire la via, un po' più ardua, in verità, della giurisdizione della Corte dei conti, perché le fosse riconosciuto lo status di dipendente inabile a qualsiasi attività lavorativa, con gli effetti previsti dal più volte citato comma 12 dell'art. 2 della Legge n. 335 del 1995.

Peraltro, se le condizioni di salute non le avessero consentito di riprendere servizio, avrebbe sempre potuto chiedere d'essere collocata nella posizione di assente per motivi di salute, fruendo dei 18 mesi di quella che, una volta, si chiamava aspettativa per malattia, secondo quanto prevede il primo comma dell'art. 17 del CCNL del 29 novembre 2007.

Dopo la fruizione dei predetti 18 mesi, poi, avrebbe potuto ottenere la risoluzione del rapporto di servizio, ai sensi del predetto art.17 (comma 4), il quale, come è noto, prevede che, quando sia stato superato un periodo di assenza per malattia di 18 mesi, l'Amministrazione provvede alla risoluzione del rapporto, corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. Con il supposto possesso dell'anzianità contributiva minima di 20 anni, avrebbe maturato il diritto alla pensione ordinaria.